

Con la sentenza n.25394/2013 la Cassazione ricorda che, in tema di collocamento in mobilità' e di licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura di cui all'art.4 della legge n.223/1991, rappresenta una fase essenziale per la proficua partecipazione alla gestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo decisionale del datore di lavoro. Il lavoratore è quindi legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione quale vizio del licenziamento, in quanto nella comunicazione preventiva deve essere esternato il preciso collocamento causale tra la riduzione del personale e le ragioni che l'hanno determinata.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n.25394 del 12/11/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)